



REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA POTABILE E IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE

(VOTAZIONE DEL 02 DICEMBRE 1979)

Regolamenti concernenti gli acquedotti e le fognature

Conformemente alla costituzione comunale, il Comune di Brusio delega l'approvvigionamento in acqua potabile alle sue frazioni, che vi provvedono sulla base del relativo piano generale e in concordanza con le rispettive disposizioni comunali.

In collaborazione con gli Enti consorziali, il Comune provvede all'allontanamento delle acque luride e di scarto mediante una apposita rete di fognature, che convoglia le acque di rifiuto all'impianto di depurazione.

Organizzazione

Una Commissione, composta da tutti i presidenti degli Enti frazionali, rispettivamente dei Consorzi d'acqua potabile e del presidente della Commissione del fuoco, ne cura l'organizzazione nel suo complesso.

La Commissione si costituisce da sé, nominando dal suo seno un presidente, un segretario e un assessore (per quanto possibile rappresentante delle montagne), che formano la direzione. Il presidente della Commissione sovrintende ai problemi dell'acqua potabile e delle fognature in rappresentanza del Comune e mantiene il contatto fra Comune e Consorzi. Con la collaborazione dei membri della direzione, egli ne cura la gestione e può disporre a tale scopo fino ad una spesa di 500 fr. per caso e per volta, rispettivamente di 1000 fr. col beneplacito del Consiglio comunale.

La retribuzione dell'amministratore vien fissata dal Consiglio comunale e regolata dal Comune.

L'onorario dei membri della Commissione, fissato sulla base di quello dei consiglieri comunali, va pure a carico del Comune.

Regolamento per l'approvvigionamento dell'acqua potabile

Delega alle frazioni

Art. 1. Il Comune di Brusio delega l'approvvigionamento in acqua potabile alle sue frazioni. Spetta pertanto agli Enti frazionali, risp. ai Consorzi (chiamati in seguito semplicemente Consorzi) l'attuazione degli acquedotti con i relativi impianti degli idranti per lo spegnimento degli incendi, quest'ultimi completamente a carico del Comune. Il controllo e la manutenzione degli acquedotti spetta ai rispettivi Consorzi, mentre il controllo e la manutenzione degli impianti per gli idranti spetta al Comune.

Comprensori consorziali

Art. 2. Il comprensorio consorziale deve comprendere tutte le zone edilizie situate nella frazione.

Nella medesima frazione non è ammesso più di un comprensorio. Il Consiglio comunale, sentite le proposte dei singoli Consorzi ed il parere della Commissione edile, fissa su una mappa, contenente tutte le zone edilizie, il comprensorio di ogni Consorzio.

Modifiche giustificate al perimetro del comprensorio (ad esempio per event. ampliamenti o variazioni alle zone edilizie), vengono decise dal Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edile.

Finanziamento

Art. 3. Il finanziamento degli acquedotti avviene sulla base della legge comunale sul promuovimento delle opere

pubbliche. Dedotti i sussidi statali e comunali ed eventuali contributi di terzi, le spese di impianto come pure eventuali opere di rinnovamento e di ampliamento saranno ripartite tra i proprietari interessati in base ad una percentuale sul valore a nuovo di assicurazione dei fabbricati situati nel comprensorio del Consorzio.

Sorveglianza

Art. 4. Il Comune esercita la sorveglianza degli impianti dell'acqua potabile tramite la Commissione comunale del fuoco.

Statuti e regolamenti consorziali vanno sottoposti al Consiglio comunale per l'approvazione.

Per la sorveglianza interna dell'impianto ogni Consorzio nomina appositi incaricati.

Diritto di utilizzazione

Art. 5. L'utilizzazione dell'acqua delle sorgenti comunali è pubblica e gratuita.

Per l'approvvigionamento dell'acqua potabile necessaria, il Comune concede l'uso delle sorgenti che scaturiscono sul suo territorio a Consorzi o privati che ne fanno richiesta.

L'acqua servirà anzitutto per il fabbisogno domestico, incluso quello per il bestiame, nonché quello per lo spegnimento degli incendi.

Nei limiti della disponibilità se ne concederà l'utilizzazione anche per scopi agricoli, commerciali e industriali.

Attuazione degli acquedotti

Art. 6. L'attuazione degli acquedotti deve avvenire sulla base, risp. in concordanza col progetto generale comunale e dietro approvazione del Consiglio comunale, al quale vanno sottoposti i relativi piani per il suo benessere.

Le tubazioni pubbliche vengono poste, di regola, entro il campo stradale ovvero entro le linee di costruzione approvate.

Qualora la posa delle tubazioni dovesse esser effettuata lungo fondi privati, i risp. proprietari sono tenuti a permettere l'attraversamento degli stessi dietro equo risarcimento di eventuali danni che, in caso di disaccordo, saranno fissati dalla Commissione di espropriazione competente; quale indennità di passaggio faranno stato le direttive emanate dalla Federazione dei contadini a Brugg.

Se la destinazione del fondo dovesse mutare (per ev. costruzioni ecc.) le tubazioni vanno spostate a spese del proprietario della conduttura.

Tale obbligo può venir riscattato all'atto della posa della tubazione, mediante versamento di una corrispettiva indennità. Il diritto acquisito va però menzionato nel registro fondiario.

Allacciamenti privati

Art. 7. Gli allacciamenti privati alla tubazione dell'acquedotto consorziale vanno eseguiti secondo le direttive tecniche della Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile (SSIGA). Il Consorzio deve approvare il punto di raccordo e il tracciato delle condutture private, che vengono poi eseguite dai rispettivi utenti interessati sotto la sorveglianza del Consorzio, a spese dei concessionari.

I titolari degli allacciamenti privati sono obbligati a concedere a terzi l'uso in comune degli stessi, se tecnicamente possibile, dietro un adeguato ed aggiornato indennizzo, purché ciò non rechi pregiudizio al proprietario dello stesso.

Il diritto di attraversamento per allacciamenti privati è regolato dal CCS (art. 691).

Idranti

Art. 8. Ogni acquedotto consorziale va provvisto dei necessari impianti per lo spegnimento degli incendi. Per quanto riguarda l'installazione di idranti fanno stato le relative disposizioni cantonali. Gli idranti sono parte integrante dell'impianto d'acqua potabile consorziale, ma permangono proprietà del Comune.

L'uso degli idranti è riservato unicamente al Corpo pompieri sia per le esercitazioni che per la lotta contro gli incendi. E' vietato l'uso degli idranti da parte di privati senza il permesso esplicito della presidenza della Commissione comunale del fuoco.

Sospensione dell'erogazione di acqua

Art. 9. Per eventuali opere di riparazione, di ampliamento o di manutenzione degli acquedotti, i Consorzi possono sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua. Gli utenti vanno avvisati però per tempo. Essi

non possono pretendere risarcimenti di sorta per le inconvenienze determinate dall'interruzione della fornitura d'acqua, dovuta a sua volta a forza maggiore.

Analisi e misurazione

Art. 10. Tutte le acque destinate all'alimentazione di un acquedotto vanno fatte analizzare e misurare per un determinato periodo prima della loro captazione. Solamente acque ufficialmente riconosciute potabili possono venir erogate ai fini del fabbisogno domestico.

Le spese delle analisi e delle relative misurazioni delle acque vengono assunte dal Comune.

Cessione di acqua

Art. 11. I Consorzi che dispongono di acqua in misura abbondante sono tenuti, in caso di necessità, a mettere a disposizione di altri Consorzi o singoli interessati l'acqua eccedente al proprio fabbisogno, dietro equo indennizzo per le spese di impianto. In caso di scarsità resta il diritto al Consorzio concedente di sospendere l'erogazione di acqua.

In caso di mancato accordo decide in merito il Consiglio comunale.

Manutenzioni

Art. 12. La manutenzione dell'impianto, eccezion fatta di quella degli idranti, curati dal Comune, spetta al Consorzio acqua potabile. Dedotto il contributo comunale, come previsto dalla legge comunale sulle opere pubbliche, le spese d'esercizio e di manutenzione dell'impianto vengono assunte dal Consorzio

interessato, prelevando dagli utenti una confacente tassa annuale. Le tasse annue devono coprire interamente le spese della manutenzione ordinaria dell'impianto, gli interessi ed un adeguato ammortamento di eventuali debiti, le spese di amministrazione, incluso un modesto contributo ai fini di un fondo di riserva.

Per l'erogazione d'acqua a scopo commerciale, artigianale o industriale (continua o limitata nel tempo), il Consorzio può stabilire delle tasse adeguate.

Esecuzione delle installazioni

Art. 13. Per le opere di impianto e di installazione dell'acqua potabile valgono le direttive della Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile, in special modo le disposizioni concernenti l'igiene e il controllo dell'acquedotto.

La posa di tubazioni private in materiale sintetico va segnalata per tempo all'Azienda elettrica comunale.

Le spese per i collegamenti privati di messa a terra resisi necessari sono a carico del richiedente.

Al punto di attacco è necessaria l'installazione di una saracinesca, contrassegnata da un apposito indicatore.

Le tubazioni devono essere protette dagli effetti del gelo e del calore.

Qualora nel medesimo fosso venisse posato anche il tubo della fognatura, la tubazione dell'acqua potabile va adagiata più in alto.

Infrazioni

Art. 14. Ogni infrazione al presente regolamento vien punita dalla Commissione del Consiglio comunale con multe da 20 a 2000 fr. riservata ev. denuncia all'Autorità di Circolo, qualora l'azione rivesta carattere penale.

Eventuali controversie sorte tra il Consorzio acqua potabile e gli utenti vengono deferite al Consiglio comunale per la relativa composizione. -

Entrata in vigore

Art. 15. Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

Con la sua entrata in vigore si considerano abrogate tutte le disposizioni emanate in merito anteriormente, in particolar modo il <<Regolamento concernente gli acquedotti >> emanato dal Comune il 27 gennaio 1963.

Regolamento per il servizio fognature

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Compiti del Comune, degli Enti frazionali, risp. dei Consorzi

Art. 1. Il Comune assume, costruisce e mantiene tutti gli impianti pubblici principali per il deflusso e la depurazione delle acque di rifiuto.

Entro il comprensorio dei singoli Consorzi, sia all'interno che all'esterno delle zone di fabbrica, il compito di costruire e mantenere gli impianti pubblici secondari per il deflusso delle acque di rifiuto spetta, di regola, ai rispettivi Consorzi d'acqua potabile. Collettori secondari, al di fuori delle zone edilizie e all'interno dei comprensori consorziali, vengono assunti, costruiti e mantenuti dal Comune solo per il tratto che serve a convogliare le acque direttamente verso il collettore principale comunale.

Se un collettore principale comunale attraversa parte del Comprensorio di un Consorzio, il Comune può pretendere da quest'ultimo un'adeguata partecipazione alle spese, dedotti eventuali sussidi, proporzionati agli allacciamenti privati direttamente convogliati nel collettore. In ogni caso la quota parte del Consorzio non dovrà superare il 50 % del costo effettivo non sussidiato.

Comprensori consorziali

Art. 2. Il comprensorio consorziale deve comprendere tutte le zone edilizie situate nella frazione.

Nella medesima frazione non è ammesso più di un comprensorio. Il Consiglio comunale, sentite le proposte dei singoli consorzi ed il parere della Commissione edile, fissa su una mappa contenente tutte le zone edilizie, il comprensorio di ogni Consorzio. Modifiche giustificate al perimetro del comprensorio (ad es. per ev. ampliamenti o variazioni alle zone edilizie), vengono decise dal Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edile.

Finanziamento

Art. 3. a) Il finanziamento delle fognature pubbliche principali, come pure dell'impianto collettivo di depurazione delle acque, spetta al Comune col contributo degli utenti. Dedotti sussidi federali e cantonali i costi rimanenti vengono coperti proporzionalmente dagli stessi utenti, sia per i fabbricati esistenti sia per quelli futuri, in base ad una percentuale sul valore a nuovo di assicurazione dei fabbricati.

Art. 3. b) Il Comune riscuote una tassa a copertura delle spese di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione e delle fognature principali.

Il finanziamento delle fognature pubbliche secondarie, all'interno dei comprensori consorziali, spetta ai singoli Consorzi.

Se una fognatura secondaria o parte di essa viene sussidiata dalla Confederazione e/o dal Cantone, anche il Comune sussidia il 50 % dell'importo rimanente (legge comunale sul promuovimento delle opere pubbliche).

Se una fognatura secondaria non viene sussidiata dalla Confederazione e dal Cantone, il Comune deve partecipare alle spese di attuazione, limitatamente ai soli tratti che si trovano al di fuori delle zone edilizie, con un sussidio del 50 % dei costi effettivi.

Se il Comune utilizza la fognatura secondaria per l'evacuazione delle acque superficiali di strade comunali, deve contribuire alle spese di costruzione con un importo adeguato, al massimo col 20 % delle spese di costruzione.

Fognature pubbliche

Art. 4. Le fognature pubbliche, comunali e consorziali, di regola, vengono posate nel campo stradale o entro le linee di costruzione approvate. Se una fognatura deve attraversare un fondo privato, il proprietario è obbligato a tollerarne la posa contro il risarcimento dei danni causati. In caso di disaccordo l'indennizzo viene fissato dalla Commissione di espropriazione competente. Quale indennità di passaggio fanno stato le direttive emanate dalla Federazione dei contadini di Brugg.

Se la destinazione del fondo dovesse mutare (per costruzioni ecc.) la fognatura verrà spostata a spese del proprietario di quest'ultima.

Tale obbligo può venir riscattato all'atto della posa della tubazione mediante versamento di un'indennità adeguata.

Il diritto acquisito va però menzionato nel registro fondiario. La realizzazione delle fognature pubbliche deve avvenire in consonanza con il progetto generale approvato.

I progetti delle fognature pubbliche secondarie vanno preventivamente sottoposti al Consiglio comunale per il suo benessere.

Fognature private

Art. 5. Gli allacciamenti privati (capillari) devono venir eseguiti secondo le disposizioni del Consorzio. Esso deve approvare il punto di raccordo, il tracciato e le dimensioni della condotta.

Le spese di manutenzione e pulizia dell'allacciamento sono a carico del proprietario dell'immobile.

I proprietari di allacciamenti privati sono obbligati a concedere a terzi l'uso in comune degli stessi, se tecnicamente possibile e dietro il pagamento di un adeguato ed aggiornato indennizzo, purché ciò non rechi pregiudizio al proprietario dello stesso. Se nelle vicinanze di una casa abitata, rispettivamente della sua fognatura privata, viene posato un collettore pubblico, il proprietario è obbligato ad allacciarsi se la lunghezza del nuovo allacciamento non supera i 75 m. e se non possiede già un impianto di depurazione individuale approvato dall'Ufficio cantonale per la protezione delle acque.

Il diritto di attraversamento per gli allacciamenti privati è regolato dal CCS (art. 691).

Permesso di costruzione e controllo

Art. 6. Per nuovi allacciamenti privati, come pure per modifiche ad allacciamenti esistenti, è necessario il permesso di costruzione. Il proprietario deve inoltrare domanda alla Commissione edile allegando i relativi disegni di costruzione in due esemplari. Il permesso rilasciato decade se i lavori non vengono iniziati entro un anno.

La costruzione e la pulizia degli allacciamenti privati sottostanno al controllo del Consorzio, che nomina appositi incaricati.

II. ALLACCIAMENTI DEGLI STABILI

Obbligo di allacciamento

Art. 7. Tutti gli edifici abitati, siti nei comprensori consorziali, devono essere allacciati ai collettori pubblici, in quanto questi già esistenti ad una distanza non superiore ai 75 m.

Il Comune può fissare un termine per l'allacciamento delle fognature private a quelle pubbliche, come pure per l'allacciamento delle fognature secondarie consorziali a quelle principali comunali.

Dall'obbligo dell'allacciamento possono essere esentate le aziende agricole ed altri fabbricati, le cui acque luride, raccolte in vasche stagne senza scarico e di sufficiente capienza, vengano utilizzate periodicamente per la concimazione.

Le caratteristiche tecniche di tali vasche devono essere approvate dall'Ufficio cantonale per la protezione delle acque.

Nuove costruzioni fuori dalla zona edilizia

Art. 8. Nuovi fabbricati costruiti al di fuori della zona edilizia, ma all'interno dei comprensori consorziali, possono venir allacciati alla fognatura pubblica completamente a spese degli interessati, anche se la lunghezza dell'allacciamento supera i 75 m. Resta riservata l'autorizzazione dell'Ufficio cantonale per la protezione delle acque.

III. GENERE DI ACQUE DI RIFIUTO

Definizione di acque di rifiuto

Art. 9. Con il termine di acque di rifiuto ai sensi del presente regolamento viene definita tutta l'acqua, lurida o pulita, proveniente da un fondo o da una costruzione ivi ubicata.

Limitazioni d'uso

Art. 10. Le acque di rifiuto che vengono immesse nelle fognature non devono danneggiare né le fognature stesse, né gli impianti di depurazione, né rendere difficile l'esercizio, la manutenzione e la pulizia degli impianti o mettere in pericolo l'esistenza della flora e della fauna dell'affluente.

E' particolarmente proibito scaricare direttamente o indirettamente nella fognatura i seguenti materiali:

- a) gas e vapori,
- b) sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radio-attive,
- c) scoli di stalle, di concimaie e scarichi di sili,
- d) materiale solido che potrebbe ostruire la tubazione, come sabbia, ghiaia, rifiuti, stracci, fango, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olio e grassi,
- e) materiale denso e viscoso come bitume, catrame, olii e grassi,

- f) grandi quantitativi di liquidi ad una temperatura superiore ai 40 gradi C, soluzioni acide e alcaline in concentrazioni nocive (superiori al ½ oo).

In casi dubbi decide il Consiglio comunale a mano di una perizia.

Acque NON inquinate

Art. 11. Le acque non inquinate (acque piovane, di fontane, di infiltrazione, di drenaggio, ecc.), sono da evacuare possibilmente senza venir immesse nella fognatura (in corsi d'acqua o in pozzi perdenti).

Acque di rifiuto di fabbriche e aziende artigianali

Art. 12. Acque di scarico di fabbriche e aziende artigianali possono venir immesse nelle fognature collegate ad un impianto di depurazione collettivo solo se prima hanno subito un trattamento preventivo che le renda innocue per l'impianto stesso.

Alla domanda di allacciamento per questo genere di acque di rifiuto bisogna allegare anche il progetto per il trattamento preventivo. Se necessario il Comune può esigere, a spese del richiedente, una perizia di un esperto neutrale.

Impianto di depurazione collettivo

Art. 13. Se esiste un impianto di depurazione collettivo, le acque luride vengono evacuate senza trattamento preventivo, riservati gli art. 10 e 12. Con la messa in esercizio dell'impianto di depurazione collettivo, gli impianti individuali esistenti sono da allacciare alla fognatura pubblica entro il termine fissato dal Consiglio comunale, fatta eccezione per i separatori di olii minerali e le installazioni per il trattamento preventivo delle acque industriali o artigianali.

Impianto di depurazione individuale

Art. 14. Le acque luride, prima di venir immesse in una fognatura che non è allacciata ad un impianto di depurazione, devono venir trattate secondo le vigenti prescrizioni cantonali, mediante un impianto di depurazione individuale.

IV. PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FOGNATURE

Prescrizioni

Art. 15. I Consorzi emanano prescrizioni per la costruzione e l'esercizio delle fognature, in consonanza col presente regolamento. Le prescrizioni devono essere approvate dal Consiglio comunale.

Evacuazione di acque superficiali

Art. 16. Per lo smaltimento di acque di superficie si dovranno costruire dei pozzetti di sufficiente capienza, muniti di un collettore (sacco) per il fango e di un sifone che impedisca la fuoriuscita di esalazioni. L'acqua dei tetti deve venir allontanata con condotte private.

Separatori di olii e di grassi

Art. 17. Le acque di rifiuto provenienti da locali ove vengono manipolati olii e grassi minerali, come pure materie infiammabili o esplosive (officine di riparazione; autorimesse, autolavaggi, lavanderie chimiche, ecc.), possono venir immesse nella fognatura solo se preventivamente convogliate in un separatore conformemente alle direttive dell'Associazione svizzera dei professionisti per la depurazione delle acque (ASPEE).

Le grandi cucine di alberghi, di cantine operaie, di ristoranti, di ospedali ecc., come pure i mattatoi e i locali per la lavorazione della carne e di materie organiche, devono esser provvisti di separatori di grassi secondo le esigenze locali e conformemente alle direttive dell'ASPEE.

Impianti individuali fuori dai comprensori consorziali

Art. 18. L'acqua di rifiuto, al di fuori dei comprensori consorziali, deve venir depurata preventivamente in impianti di depurazione individuali.

L'Autorità edilizia, sentito il parere dell'Ufficio cantonale per la protezione delle acque deve approvare il sistema di depurazione proposto.

In casi particolari il Consiglio comunale può permettere l'allacciamento alla fognatura pubblica ad edifici situati al di fuori dei comprensori consorziali, dietro il pagamento di una adeguata tassa d'allacciamento. Le spese d'allacciamento sono a totale carico del proprietario.

Prescrizioni per la costruzione di fognature

Art. 19. Le fognature devono essere possibilmente rettilinee e con pendenza regolare fino all'allacciamento con il collettore pubblico. Esse devono essere impermeabili e robuste. La pendenza minima per le fognature di acque luride dovrà essere, di regola, del 3 %. Cambiamenti sensibili di direzione o di pendenza, richiedono la costruzione di pozzetti di controllo. Il diametro minimo delle tubazioni per le acque luride dovrà essere di 15 cm. Le fognature posate su terreno poco consistente o sotto il campo stradale devono venir rafforzate con calcestruzzo.

Pulizia degli impianti

Art. 20. Gli impianti di evacuazione delle acque di rifiuto come pure gli impianti di depurazione privati, devono essere mantenuti costantemente in perfetta efficienza e puliti periodicamente. I separatori di olii minerali e di grassi devono essere vuotati periodicamente. I residui devono venir allontanati e distrutti secondo le istruzioni e in nessun modo immessi nelle fognature o in corsi d'acqua.

Responsabilità del proprietario

Art. 21. Il proprietario è responsabile nei confronti del Consorzio e del Comune per tutti i danni o inconvenienti causati da costruzione difettosa, da cattivo funzionamento e da manutenzione insufficiente del proprio impianto.

V. PROCEDURA PER IL PERMESSO DI COSTRUZIONE

Domanda di costruzione

Art. 22. La domanda di costruzione dell'allacciamento deve essere fatta per iscritto e oltre alle indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque di rifiuto, il richiedente deve allegare i seguenti disegni in doppio:

- a) planimetria della parcella nella stessa scala del piano catastale, con l'ubicazione del collettore e dell'allacciamento, pianta del fabbricato in scala 1 : 50 oppure 1: 100 con indicazione delle quote e di tutti i punti di raccolta.

I lavori non potranno iniziare prima dell'approvazione del progetto da parte dell'Autorità edilizia, rispettivamente del Consorzio.

L'ultimazione dell'impianto va notificata al Consorzio perché effettui il controllo prima della messa in funzione.

VI. TASSE

Tasse di allacciamento per il finanziamento delle fognature

Art. 23. Per l'allacciamento di case esistenti alla fognatura, collegata all'impianto pubblico di depurazione entro il comprensorio consorziale, viene prelevata una tassa unica su tutti i fabbricati, equivalente ad una percentuale da calcolare sul valore a nuovo dell'assicurazione fabbricati.

Il tasso verrà fissato in base al costo effettivo dell'opera, sostenuto dal Consorzio.

La tassa minima per l'allacciamento di uno stabile è di franchi 200.

Per la tassa d'allacciamento alla fognatura pubblica di case costruite dopo la messa in esercizio del servizio fognature, viene prelevata dal rispettivo Consorzio una tassa unica equivalente ad una percentuale da calcolare sul valore a nuovo dell'assicurazione del fabbricato.

Tale percentuale viene fissata nelle "prescrizioni" emanate dai Consorzi.

La tassa minima d'allacciamento è di franchi 200.-.

Nei casi di allacciamenti alla fognatura pubblica comunale di fabbricati siti al di fuori dei comprensori consorziali, il Comune riscuote le tasse d'allacciamento sulla base dell'importo che il proprietario avrebbe dovuto pagare se l'immobile si fosse trovato entro il comprensorio consorziale più vicino.

VII. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Eccezioni

Art. 24. Il Consiglio comunale è autorizzato, in casi particolari, a concedere eccezioni al presente regolamento. Le disposizioni cantonali e federali in materia restano riservate.

Ricorsi e rimedi legali

Art. 25. Contro le decisioni dei consorzi è ammesso il ricorso entro 20 giorni al Consiglio comunale. Contro le decisioni del Consiglio comunale è ammesso il ricorso entro 20 giorni al Tribunale amministrativo cantonale.

Contravvenzioni, multe

Art. 26. Contravvenzioni al presente regolamento saranno punite dal Consiglio comunale secondo le disposizioni penali previste dalla legge edilizia o deferite all'Autorità giudiziaria a seconda del caso. Il Consiglio comunale obbliga inoltre il trasgressore ad eliminare immediatamente quegli impianti non conformi alle presenti disposizioni ed a risarcire i danni causati. Se necessario il Consiglio comunale procede d'ufficio alla eliminazione degli impianti difettosi a spese del proprietario.

Direttive

Art. 27. Dove il presente regolamento non contenesse prescrizioni valgono le seguenti direttive:

- direttive dell'ASPEE (Associazione svizzera dei professionisti per la depurazione delle acque),
- direttive per installazioni di impianti di depurazione dell'Associazione svizzera degli idraulici e installatori.

Ordinanza d'applicazione

Art. 28. Il Consiglio comunale è competente di emanare le relative ordinanze di applicazione.

Entrata in vigore

Art. 29. Il Presente regolamento entra in vigore con la sua accettazione da parte dell'Assemblea comunale. Esso abroga le disposizioni e regolamenti precedenti in materia di fognature.

Approvato dal Consiglio comunale il 21 ottobre 1991

Il Presidente:

Il Cancelliere:

dott. P. Pianta

B. Plozza